

CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 30 giugno 2004, n. 4319.

Concernente la non possibilità di proroga, oltre i diciotto mesi, della sospensione dalla carica.

Omissis.

Fatto e diritto - Si riassume la vertenza *de qua*.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento affari regionali, in data 14 aprile 2004, si è espressa affermando che la sospensione dei termini di durata massima della prescrizione del reato e della custodia cautelare prevista dall'art. 5 della legge n. 134 del 2003 (a seguito di richiesta di patteggiamento nel procedimento penale) «non può essere estesa anche al procedimento di prevenzione ed in particolare non può comportare il prolungamento dei termini massimi di sospensione della carica elettiva prevista dall'art. 15 commi 4 bis e 4 ter della legge n. 55 del 1990» (parere trasmesso con nota 23 aprile 2004, pervenuta il 3 maggio 2004).

Nel procedimento penale a carico del Sig. ... le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 472/89 del 24 settembre-10 dicembre 2003 ritenuto che la richiesta di patteggiamento non potesse essere formulata in grado di appello o nel giudizio di legittimità, hanno dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento formulata dall'imputato in secondo grado, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 139 del 2003.

Testualmente, la Corte ha affermato «è da ritenere che l'art. 5 comma 1 della legge n. 134 del 2003 si riferisca al giudizio di primo grado e che un patteggiamento sui giudizi d'impugnazione necessariamente diverso da quello degli artt. 444 e segg. Cod. proc. pen. avrebbe richiesto una previsione espressa e una disciplina specifica che nella legge in esame mancano».

Né è possibile, secondo la P.C.M.-AR, estendere al procedimento di prevenzione la sospensione prevista per il procedimento penale in quanto essendo quest'ultima prevista in una norma di carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Né può ritenersi ammissibile una ulteriore sospensione che cominci a decorrere *ex novo* a seguito dell'intervento della sentenza di secondo grado oltre i 18 mesi.

Ritiene arduo la Presidenza del Consiglio, Dip. A.R. che si possa sostenere la tesi secondo cui il termine dei dodici mesi possa essere applicato - nella fattispecie in esame - senza soluzione di continuità dal 14 luglio 2003 (data di scadenza effettiva dei 18 mesi) al 25 novembre 2003 (data della sentenza di condanna in grado di appello) computando in essa il periodo di mancata riammissione di fatto del consigliere ...

In senso sostanzialmente contrario all'influenza della richiesta di patteggiamento sulla sospensione della carica di consigliere regionale, si è espresso il Ministero dell'interno, Gabinetto del ministro, con la, nota n. 17123/1(3) Ufficio IV - affari territoriali - qui trasmessa dal Dip. per gli affari giuridici e legislativi con lettera n. 22.2./4433/7427 del 16 aprile 2004.

Sul punto occorre chiarire se la sospensione del processo penale nei termini riferiti (ai sensi dell'art. 5 comma 2 legge n. 134 del 2003) abbia efficacia sui termini di decorrenza e di durata della misura cautelare disposta dall'Amministrazione.

Va altresì soggiunto che sulla durata della sospensione di 18 mesi si è pronunciato il Consiglio di Stato (Sezione I n. 427/01 del 9 maggio 2001) in sede consultiva, il quale ha evidenziato come la norma disciplini la cessazione di diritto della sospensione dopo 18 mesi come fattispecie base, derogabile solo ove entro tale termine intervenga la sentenza negativa d'appello, la quale provoca l'aggiungersi di ulteriori 12 mesi. Ne deriva che la sospensione complessiva non potrà comunque protrarsi oltre gli effettivi trenta mesi sempreché la sentenza di appello intervenga prima dello spirare della sospensione (circostanza non verificatasi nella specie).

Il Consiglio di Stato ha dato comunque atto che il «sistema risulta claudicante, differenziandosi la sorte degli amministratori condannati in appello e quella degli interessi pubblici nelle loro mani affidati, in ragione di un elemento alquanto estrinseco (la maggiore o minore durata del giudizio di secondo grado) e per di più soggetto all'influenza di misure processuali che nella sostanza hanno effetti diversi per il caso di sentenze pronunciate immediatamente prima o dopo lo spirare del primo periodo d'interdizione cautelare».

Prima di tirare le conclusioni giova richiamare le principali vicende giudiziarie del Sig. ..., consigliere della Regione Calabria, condannato dal Tribunale penale di ... alla pena di 2 anni di reclusione, pena sospesa, per violazione dell'art. 314 Cod. pen.

Il Presidente del C.M., con decreto in data 15 febbraio 2002, udito il Ministero dell'interno e quello degli affari regionali, in applicazione dell'art. 15 commi 4 *bis* e 4 *ter* legge n. 55 del 1990 ha disposto la sospensione del Sig. ... dalla carica di consigliere regionale (elezione nel frattempo intervenuta) per la durata di 18 mesi.

Il Consiglio regionale con delibera 121 del 19 febbraio 2002 ha sostituito l'interessato con il Sig. ... primo dei non eletti nella Provincia di ... Entrambi gli atti sono stati impugnati dal Sig. ... al T.A.R. Calabria, al Consiglio di Stato e alla Corte di appello di ... Tutte le istanze di reintegro sono state rigettate, sotto vari profili, dalle adite autorità giudiziarie. In sede penale l'interessato ha chiesto ed ottenuto la sospensione del processo ex art. 5 comma 2 legge n. 134 del 2003 (legge del c.d. patteggiamento allargato) con decorrenza 4 luglio 2002.

Nel merito si tratta di verificare, in particolare, la possibilità di estendere la citata sospensione anche alle ipotesi di applicazione delle misure indicate dall'art. 15 commi 4 *bis* e 4 *ter* legge n. 55 del 1990. Anche la P.C.M. - Dipartimento affari giuridici e legislativi - con nota 20.10.33 n. 7922 ha posto l'interrogativo sulla questione concernente la sospensione del processo penale avvenuta a seguito del patteggiamento e se tale sospensione influisca per almeno 45 gg. nei confronti di coloro che hanno riportato condanne non definitive per peculato.

In merito al quesito la risposta è chiara.

Occorre dare risposta alla seguente domanda e cioè se la sospensione del processo in forza dell'art. 5 comma 2 legge n. 134 del 2003, sul c.d. patteggiamento allargato, abbia efficacia sui termini di decorrenza della misura cautelare della sospensione dalla carica disposta dall'Amministrazione nei confronti di un consigliere regionale condannato in via non definitiva per il reato di peculato in applicazione dell'art. 15 commi 4 *bis* e 4 *ter* della legge n. 55 del 1990 (vedi nota del Ministero della giustizia n. 524/V/2004).

Precisa il Ministero predetto che l'art. 5 comma 2 della L. 12 giugno 2003 n. 134 prevede che durante tale periodo (non inferiore a 45 gg.) sia sospeso il decorso del termine di prescrizione e di custodia cautelare.

Facendo esclusivo riferimento alle due ipotesi sopraindicate, l'Amministrazione ritiene che vada limitato l'effetto sospensivo dei termini ai casi espressamente indicati, onde evitare che la richiesta di sospensione del dibattimento, destinata a consentire una migliore valutazione dell'opportunità della richiesta di applicazione del rito speciale, potesse essere strumentalmente utilizzata per beneficiarne ai fini dell'estinzione del reato o della rimessione in libertà per decorrenza dei termini.

Il ricorso all'interpretazione analogica in quanto vietata per la legge penale non può essere considerata oltre i casi e i tempi in essa previsti.

In conclusione la Sezione, atteso il chiaro tenore dell'art. 5 comma 2 della legge n. 134 del 2002 è del parere che debba escludersi che la sospensione del processo penale possa comportare il protrarsi della sospensione dalla carica di consigliere regionale, che è istituito del tutto diverso, disciplinato dall'art. 15 commi 4 *bis* e 4 *ter* della legge n. 55 del 1990. Tale norma si preoccupa di conciliare l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito conseguente all'elezione a consigliere regionale con la sussistenza di condanne non definitive per determinati reati, a seguito di una novazione legislativa conseguente all'intervento della Corte costituzionale.

Nella specie, quindi, il consigliere ... deve essere immediatamente reintegrato nella carica di consigliere regionale, essendo stati ampiamente superati i 18 mesi previsti dalla norma ed essendo intervenuta la sentenza della Corte d'appello dopo la scadenza del termine di 18 mesi, talché si applica la disposizione secondo cui «la sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi». Né a tale conclusione può certo ostare il precedente citato parere della Sezione n. 427 del 9 maggio 2001 che si esprimeva nel senso della necessità di interpretare letteralmente l'art. 15 comma 4 *bis* della L. 19 marzo 1990 n. 55.

Le competenti autorità dovranno, pertanto, ad avviso della Sezione, dare atto al più presto della cessazione di diritto della sospensione della carica di consigliere della Regione Calabria del sig. ..., con conseguente immediata reintegrazione.

Omissis.